



TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

Oggetto: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso il Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito nella legge 9/8/2013 n. 98), e successive modifiche.

Ai sensi dell'art. 73 cit. in oggetto è **indetta la selezione di tirocinanti** da immettere presso il Tribunale di Cosenza, a partire dall'anno 2021.

REQUISITI PER PARTECIPARE

Le domande, proposte da laureati che abbiano i requisiti di cui all'art.73 comma 1 D.L. 69/13 (ossia:

- laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo;
- non aver compiuto i 30 anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza), saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate:

ove siano presentate domande in numero superiore, saranno selezionate secondo i criteri preferenziali di cui all'art.73 comma 2 (e cioè, nell'ordine, la media degli esami nelle otto materie sopra indicate, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopraindicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea).

Le domande non accolte potranno essere prese in considerazione in occasione delle successive graduatorie.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso gli Uffici giudiziari avverrà durata complessiva di diciotto mesi.
- - Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomi, né di obblighi previdenziali o assicurativi.
- Lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'Ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine o il prestigio dell'ordine giudiziario ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi a carico del tirocinante.
- - Sussiste il divieto di svolgimento di attività professionale dinanzi all'Ufficio ove di svolge lo stage; possono essere effettuate altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, salvo quanto sotto specificato, o di notaio e la frequenza di corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con un'adeguata formazione.

- L'attività si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati gli ammessi allo stage, i quali sono tenuti al rispetto delle direttive dallo stesso indicate e agli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.
- Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al magistrato formatore l'elenco dei procedimenti pendenti presso detto magistrato trattati dagli avvocati dello studio presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio.
- L'osservanza di tali ultimi obblighi consente agli avvocati dello studio presso il quale il tirocinante svolge o ha svolto tirocini di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.
- Gli stagisti possono essere ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati, secondo i programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.
- L'attività degli stagisti sarà regolata dall'apposito progetto formativo, che prevede la presenza del tirocinante in Tribunale per almeno due giorni a settimana.

ESITO DEL TIROCINIO

All'esito del tirocinio il magistrato formatore redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

Conseguono all'esito positivo le facoltà e preferenze previste dall'art. 73 in oggetto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda va presentata allegando la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione anche a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e copia del documento di identità, esclusivamente secondo la seguente modalità:

trasmissione via email all'indirizzo PEC :
presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it

Nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione a specifici settori, preferenza della quale si terrà conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e la disponibilità dei magistrati affidatari.

Per la durata e le caratteristiche del tirocinio e per scaricare la domanda di ammissione è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it.

La selezione delle domande avverrà con cadenza trimestrale e la graduatoria degli aspiranti tirocinanti verrà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Cosenza con contestuale avviso di convocazione degli ammessi.

In caso di mancata presentazione di alcuno degli ammessi sarà effettuato, nelle stesse forme, successivo avviso sul sito internet di convocazione degli ammessi subentrati sulla base della graduatoria.

Cosenza, 19.7.2021

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

19.7.2021
 Il Presidente
 dr.ssa Maria Teresa Navigante

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

(dott.ssa Maria Luisa Mingrone)

